



**COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE**

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

## **Ordinanza del Sindaco**

**Registro Ordinanze del Sindaco**

N. 35 del 16/10/2020

**Oggetto: D.P.R. 412/1993 e successive modifiche ed integrazioni -  
accensione anticipata degli impianti di riscaldamento**

Pieve a Nievole, 16/10/2020

Firmato Digitalmente  
Il Sindaco

Gilda Diolaiuti

## IL SINDACO

### PREMESSO:

- che in base a quanto disposto dal D.P.R. 26/08/1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 09/01/1991 n. 10” il Comune di Pieve a Nievole è classificato in fascia climatica “D”,

- che per questa zona climatica gli impianti di riscaldamento possono essere attivati nel periodo compreso dal 1° novembre al 15 aprile e per una durata massima giornaliera di 12 ore ;

**VISTO** il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192”, che modifica ed integra il D.P.R. 26/08/1993 n. 412;

**VISTO** quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 , ovvero che il Sindaco può ampliare il periodo di esercizio degli impianti termici a fronte di comprovate esigenze;

**RICHIAMATO** l’art. 4, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 il quale stabilisce che “al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”;

**ATTESO** che la situazione meteorologica attuale e le previsioni per i prossimi giorni evidenziano una diminuzione delle temperature al di sotto dei limiti della media stagionale;

**CONSIDERATO** pertanto opportuno anticipare l’accensione degli impianti di riscaldamento al fine di mantenere condizioni di salubrità all’interno degli edifici, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19 e degli obblighi di confinamento al quale sono sottoposte le persone contagiate dal virus;

**VISTO** l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** l’ art. 10 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del 10.01.2013 ai sensi del quale “Le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco sia in qualità di rappresentante della Comunità locale di Pieve a Nievole, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica (ex articolo 50, comma 5, del Testo Unico degli Enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000), sia quale Ufficiale di Governo, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini di questo Comune (ex articolo 54, comma 2, dello stesso Testo Unico, appena citato), sono, di norma, parimenti sottoposte al preventivo controllo di regolarità amministrativa e contabile con le scadenze e modalità descritte all’articolo 9, che immediatamente precede;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tecnico Manutenitivo e Ambiente Ing. Alessandro Rizzello e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, Amministrativo e di Supporto Rag. Monica Bonacchi in data 15.10.2020;

**CONSIDERATO** che, trattandosi di un provvedimento diretto all’intera collettività, non è necessaria la pubblicazione dell’avvio al procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/’90

## ORDINA

per quanto espresso in premessa,

in deroga al periodo stagionale stabilito per l’accensione degli impianti di riscaldamento per le utenze ubicate nei Comuni ricadenti nella fascia climatica D, **l’anticipazione facoltativa dell’accensione degli impianti termici di riscaldamento a servizio di edifici pubblici e privati, con effetto immediato e fino al 31.10.2020, autorizzando il funzionamento degli stessi per un limite massimo di 6 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;**

## **I N V I T A**

la cittadinanza a limitare l'accensione degli impianti di riscaldamento alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C+2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

## **I N F O R M A**

- che a partire dal 1.11.2020 e fino al 15.04.2021, gli impianti di riscaldamento potranno essere tenuti in funzione per la durata massima giornaliera di 12 ore sempre nel rispetto delle condizioni di esercizio stabilite dall'art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74;
- che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Rizzello del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole;

## **A V V E R T E**

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

## **D I S P O N E**

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune;
- che gli organi di Polizia Locale e di Polizia di Stato siano deputati al controllo dell'osservanza del presente provvedimento;
- la trasmissione del presente provvedimento:
  - o Prefettura – ufficio territoriale del Governo di Pistoia, per opportuna conoscenza.

Dal Palazzo Comunale,

IL SINDACO  
Gilda Diolaiuti <sup>1)</sup>

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993.

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente Ordinanza del Sindaco n. 35 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 16/10/2020 al 31/10/2020 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 16/10/2020

Firmato Digitalmente  
L'Addetto al Servizio  
Alessandro Rizzello

---